

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 12 dicembre 2001, ha approvato il seguente disegno di  
legge, d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12  
novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia  
di personale sanitario

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2001, N. 402

*All'articolo 1, comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole: «aziende ospedaliere» sono inserite le seguenti: «gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo»;*

*le parole da: «previa autorizzazione della regione» fino a: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in base a specifiche direttive emanate dalle regioni e nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse»;*

*alla lettera a), dopo le parole: «il rapporto di lavoro» sono inserite le seguenti: «da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001»;*

*alla lettera b), le parole: «dall'articolo 17 del CCNL 1° settembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001».*

*All'articolo 1, comma 2:*

*le parole: «il vincolo finanziario di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto dal comma 1,»;*

*dopo le parole: «gli istituti di riabilitazione,» sono inserite le seguenti: «gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,»;*

*le parole: «sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL».*

*All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «gli infermieri» sono inserite le seguenti: «e i tecnici sanitari di radiologia medica».*

*All'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti *standard* minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della Commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale».

*All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: «autonomamente» è soppressa.*

*All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: «Scienze infermieristiche» sono inserite le seguenti: «e delle professioni sanitarie».*

*All'articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle università».*

*All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:*

«10-bis. Gli infermieri generici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie e le altre strutture sanitarie pubbliche e private, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano, a domanda, al corso di riqualificazione professionale. I predetti corsi, la cui direzione è affidata ad un dirigente dell'assistenza infermieristica, sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.

10-ter. Gli infermieri generici che hanno partecipato con esito positivo al corso di riqualificazione professionale sono inquadrati nella categoria "C" ad esaurimento.

10-*quater*. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato proveniente dagli altri paesi dell'Unione europea.

10-*quinquies*. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione».

*All'articolo 1, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-*bis*. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai biologi iscritti all'ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione nel rispetto delle seguenti condizioni: con effetto immediato per i biologi che dirigono un laboratorio di analisi chimico-clinico da almeno tre anni; per gli altri biologi dopo una frequenza di almeno tre mesi presso un punto prelievi di un laboratorio di analisi chimico-clinico appartenente al Servizio sanitario nazionale o accreditato, al fine di acquisire le elementari norme di primo soccorso».

*All'articolo 1, nella rubrica, la parola: «professionali» è soppressa.*

*Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-*bis*. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) – 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".

Art. 1-*ter*. - (Istituzione dei profili professionali di caposala e di ostetrica capo) – 1. Nell'ambito dei profili professionali infermieristici sono istituiti i profili di caposala e di ostetrica capo con funzioni di direzione, di coordinamento e di gestione dell'assistenza infermieristica, ostetrica ed alberghiera e delle risorse umane e materiali.

2. Sono validi ai fini dell'accesso ai predetti profili i seguenti titoli:

a) il certificato di abilitazione alle funzioni direttive conseguito in base alla pregressa normativa;

b) il conseguimento del *master in management* organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

c) il possesso di specifici requisiti di esperienza e qualificazione professionale, maturati nell'ultimo quinquennio.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano il trattamento economico e individuano le modalità di conferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*) del comma 2.

4. Presso i Collegi professionali di appartenenza sono tenuti gli elenchi degli appartenenti ai profili indicati al comma 1.

5. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, è abrogato.

Art. 1-*quater*. - (*Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano*) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».